

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1663

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FUSARO, BATTAGLIA, ARBASINO, ARISIO, BIASINI, CASTAGNETTI, CIFARELLI, DA MOMMIO, DEL PENNINO, DI BARTOLOMEI, DI RE, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, GERMANÀ, GUNNELLA, LA MALFA, MARTINO, MEDRI, MONDUCCI, NUCARA, PELLICANÒ, POGGIOLINI**

*Presentata il 7 maggio 1984*

Norme sulla decretazione d'urgenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il proliferare degli atti aventi forza di legge adottati dal Governo sotto la sua responsabilità sulla base del dettato dell'articolo 77 della Costituzione è all'attenzione critica della dottrina e del Parlamento da diverse legislature, ed è stato oggetto di analisi, studi e dibattiti ripetuti ed approfonditi. Si deve ricordare, da ultimo, la discussione seguita alle comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento nell'ottobre-novembre 1983, presso la Commissione affari costituzionali.

Tale ultimo dibattito, così come quelli che l'hanno preceduto e come quelli avvenuti in sedi scientifiche, ha confermato la complessità delle cause che sottendono

il fenomeno. Esse, in breve sintesi, si riconducono alle aspettative crescenti di normazione da parte di una società sempre più dinamica ed esigente, alle note lentezze dell'attuale procedimento legislativo ordinario, alla troppo estesa area della competenza legislativa attualmente prevista nel nostro ordinamento.

La comprensibile critica contro gli aspetti più negativi della decretazione di urgenza, legati essenzialmente alla spirale per la quale un numero sempre più alto di decreti si accompagna a più frequenti mancate conversioni entro i termini costituzionalmente previsti e, conseguentemente, alla reiterazione di decreti e, dunque, ad ancora più decreti, non può non

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tenere conto dell'esigenza di affrontare e risolvere la questione in un quadro complessivo.

La più convincente terapia, perciò, deve poggiare da un lato sulla cosiddetta « delegificazione » (riducendo la « domanda » di norme di legge, secondo le proposte da più parti avanzate e in particolare dal Gruppo repubblicano e dai rappresentanti dello stesso nella Commissione bicamerale sulle riforme istituzionali); dall'altro, sull'approntamento (sul piano regolamentare) di un *iter* accelerato o « preferenziale » tale da garantire realmente il rapido esame di progetti urgenti (di iniziativa sia del Governo, sia dei parlamentari).

Quanto ai decreti che sia comunque necessario ed urgente emanare (secondo una puntuale rilettura dell'articolo 77 della Costituzione), il problema è quello di coniugare un procedimento di esame adeguato all'urgenza implicita nel decreto, con un ricorso più ridotto e controllato alla decretazione stessa. Agire su entrambi questi versanti è estremamente importante ed è indispensabile per garantire quell'equilibrio di esigenze degne di tutela costituzionale, che la nostra Carta fondamentale direttamente e implicitamente prevede.

A tale scopo, mentre ciascun ramo del Parlamento, nella sua riconosciuta autonomia regolamentare, provvede ad assicurare ai decreti un *iter* dai tempi certi, pare possibile ed opportuno, nel quadro previsto dall'articolo 77 della Costituzione, approvare un disegno di legge contenente una serie di norme regolatrici dell'adozione di decreti da parte dell'esecutivo. Si tratta di due aspetti dello stesso problema che, se non possono essere affrontati attraverso un unico strumento normativo, stanno però politicamente e anche temporalmente insieme. In questo senso, e con la chiara percezione di questo indissolubile e necessario nesso, il Gruppo repubblicano presenta questa proposta di legge, che richiama, con alcune modifiche, il testo dell'articolo 20 del disegno di legge sulla Presidenza del Consiglio presentato nel corso dell'ottava legislatura dal Governo Spadolini, testo successivamente ripre-

sentato con alcune modifiche in questa legislatura dal Gruppo comunista.

Il progetto repubblicano consta di due articoli: il primo specificatamente dedicato alle procedure relative all'adozione e all'esame dei decreti; il secondo contenente una serie di limiti alla decretazione, per altro tutti riconducibili a un'attenta lettura del testo costituzionale.

Riguardo a questi limiti, l'articolo 2 del progetto limita la facoltà del Governo di adottare decreti nelle seguenti circostanze:

in relazione a disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale in base all'articolo 136 (non si possono emanare decreti che contengono tali disposizioni);

in relazione alle deleghe legislative ex articolo 76 della Costituzione (l'esecutivo non può concedere a sé stesso deleghe legislative mediante decreto);

in relazione alle materie per le quali il quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione prevede il procedimento di approvazione ordinario (materia costituzionale ed elettorale, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi);

in relazione ai rapporti giuridici eventualmente sorti in base a un decreto-legge;

in relazione a decreti non convertiti (il Governo non può ripresentarli, a meno che non siano stati approvati da almeno una delle Camere);

in relazione al contenuto del decreto (che deve avere carattere di specificità ed omogeneità, e deve corrispondere al titolo, al fine di evitare i cosiddetti « decreti *omnibus* »).

I presentatori raccomandano alla Camera il testo proposto nel quadro degli sforzi in corso, volti complessivamente ad assicurare alla società italiana un più adeguato soddisfacimento della sua domanda di normazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con il titolo di « decreto-legge » e con l'indicazione nel preambolo delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella *Gazzetta Ufficiale* immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

La conversione avviene mediante l'approvazione dell'articolo unico di una legge che reca nel titolo l'indicazione della « conversione senza modifiche » del decreto legge. La conversione con modifiche avviene mediante approvazione articolo per articolo di una legge contenente le disposizioni convertite del decreto-legge e le modifiche apportate, che reca nel titolo l'indicazione della « conversione con modifiche ». Le modifiche apportate, appositamente elencate in allegato alla legge, hanno efficacia dal giorno della pubblicazione della legge di conversione.

Non è consentito il ritiro del disegno di legge di conversione, ma il Governo può chiederne il trasferimento all'altro ramo del Parlamento prima dell'inizio dell'esame.

## ART. 2.

Il Governo non può, mediante decreto-legge, riprodurre disposizioni dichiarate illegittime e private di efficacia ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione; non può conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; non può provvedere nelle materie indicate dall'arti-

colo 72, quarto comma, della Costituzione; non può regolare mediante decreto-legge i rapporti giuridici sorti sulla base di un precedente decreto-legge.

Il Governo non può presentare un decreto che ripeta sostanzialmente il contenuto di un decreto non convertito a meno che esso non sia stato già approvato da un ramo del Parlamento.

Il contenuto dei provvedimenti provvisori con forza di legge dev'essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.